



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Sostenibilità

Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione
del Paesaggio

Oggetto: [ID 2314] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla realizzazione di un bacino di accumulo denominato “Lago Milano”, in località “L’impostino – Vedetta”, nel Comune di Montalcino (SI). Proponente: Castiglion del Bosco S.r.l.
Contributo tecnico istruttorio.

Settore VIA
SEDE

In relazione alle note **prot. n. 0532761 del 09/10/2024 e n. 0533882 del 10/10/2024** del Settore VIA, si trasmette il contributo tecnico di competenza per il procedimento in oggetto.

Per ogni ulteriore chiarimento o comunicazione si prega di contattare:

Geol. Manuela Germani Titolare incarico E.Q.- tel. 0554384364 e-mail manuela.germani@regione.toscana.it

Geom. Irene Lunghi - tel. 055 4382525 e-mail irene.lunghi@regione.toscana.it

Cordialmente,

il Dirigente del Settore
Tutela, Riqualificazione e
Valorizzazione del Paesaggio
Arch. Domenico Bartolo Scrascia



1. OGGETTO: [ID 2314] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla realizzazione di un bacino di accumulo denominato “Lago Milano”, in località “L’impostino – Vedetta”).

Comune: Comune di Montalcino (SI)

Proponente: Castiglion del Bosco S.r.l.

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27/03/2015

3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006, DI COMPETENZA DEL Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione de Paesaggio.

Aspetti progettuali

Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un invaso mediante l’incremento della capacità di accumulo del già esistente bacino denominato “Lago Milano”, situato in loc. “L’Impostino – Vedetta” nel Comune di Montalcino, comprensivo dello sfioratore e del canale fagatore.

Attualmente l’invaso presenta una ridotta profondità a causa dell’accumulo di sedimenti.

L’invaso sarà utilizzato come bacino di raccolta delle acque piovane e ruscellanti del bacino idrografico a monte del laghetto.

La realizzazione dell’invaso nasce dalla necessità di poter fornire irrigazione di soccorso in caso di siccità delle vigne.

A livello testuale si dichiara che il progetto consiste nello scavo dell’invaso, effettuando la sua completa ripulitura dai sedimenti, senza modificare l’argine esistente, ad esclusione della realizzazione dello sfioratore e del canale fagatore, quest’ultimo confluirà nel Borro dell’Impostino.

La volumetria dello scavo per la realizzazione dell’invaso interrato risulta di circa mc 5.600, mentre la volumetria di massimo invaso allo sfioratore è di circa mc 4.100.

Lo sfioratore è stato calcolato secondo la massima portata duecentennale del bacino e avrà larghezza di 4,50m con lama d’acqua di 0,50 m e con un franco di 1,00m al di sopra della lama d’acqua duecentennale.

È prevista l’interruzione di una strada campestre situata in testa all’argine che non sarà più transitabile; il proponente dichiara a tale proposito che tale strada non è più in utilizzo.

È inoltre previsto che: (...) *“Ai piedi delle vigne, a monte del bordo settentrionale e nord-occidentale dell’invaso, sarà realizzato un fosso di raccolta delle acque di erosione provenienti dai vigneti, che prima di entrare nell’invaso saranno raccolte in una vasca di decantazione da svuotare almeno due volte all’anno dalle terre erose dalle acque ruscellanti, in modo da evitare un veloce interrimento dell’invaso. Sia il fosso che la vasca di decantazione saranno in terra e necessiteranno di una manutenzione costante.”*


È prevista l’impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dell’invaso, che sarà effettuata utilizzando parte del materiale argilloso estratto durante lo scavo, stendendo uno spessore decimetrico di argilla rullata e compattata. Si segnala però che nello *Studio preliminare ambientale* si dichiara che: (...) *“la loro possibile intercalazione di livelli calcarei richiederà una almeno parziale impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dell’invaso”*, per cui non è chiaro se detta impermeabilizzazione sarà effettuata interamente con sistemi naturali o se si preveda il posizionamento di teloni di plastica o altre soluzioni.

Come opera di mitigazione visiva è prevista la realizzazione del fondo e delle pareti con scogliera in pietra locale; le fughe tra le pietre saranno cementate per evitare l’erosione dovuta allo scorrimento delle acque.

Le terre di scavo, accertata la non contaminazione ai sensi del D.P.R. 120/2017, saranno riutilizzate in un’area agricola di proprietà del proponente che presenta una depressione a livello morfologico.



Aspetti paesaggistici Beni paesaggistici



Dalla Cartografia con carattere ricognitivo del PIT/PPR, l'area di progetto risulta ricadere in una zona tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 lett.g) del Codice, "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227". Pertanto si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 12.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR: "a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e

culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b - Non sono ammessi:

1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi planiziarie e costiere" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche."

Si ricorda che per tale tipologia di vincolo paesaggistico la rappresentazione nella cartografia del PIT/PPR ha carattere meramente ricognitivo, ai sensi dell'art.5 comma 3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B. La validazione della modifica di un'area così tutelata avviene secondo le modalità indicate al successivo comma 4 del citato articolo 5. A livello di singolo intervento il proponente può predisporre una Relazione a firma di tecnico abilitato da sottoporre alla Soprintendenza territorialmente competente ed al Settore scrivente.

A tale proposito, nello Studio preliminare ambientale, il proponente dichiara: (...) "Per quanto attiene l'art. 142 del medesimo decreto "Aree tutelate per legge", la Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico inserisce l'area oggetto di intervento nella lettera G) "I territori coperti da foreste e



boschi”. Tuttavia, come asserito nella Relazione agronomica a firma del Dott. Agr. Donato Bagnulo e dalla relativa documentazione fotografica a cura del Dott. Geol. Paolo Castellani, è necessario procedere con la deperimetrazione dell’area in quanto le relative caratteristiche e dimensioni non coincidono con la definizione di area boscata ai sensi della L.R. 39/2000.” Nel merito si ricorda la procedura da seguire è quella sopra riportata e che la definizione di bosco a cui si deve fare riferimento è espressa dall’art.8.2 dell’Elaborato 7B del PIT/PPR; pertanto la Tavola 1 nella Relazione di Progetto, rappresentare una diversa area vincolata per il bosco, non può essere validata all’interno di un singolo procedimento.

Premesso che l’area di intervento non risulta vincolata ai sensi dell’art. 142 lett.b) del Codice, “*territori contermini ai laghi*”, si ricordano comunque le definizioni ed i criteri, contenuti nell’art.3.2 dell’Elaborato 7B del PIT/PPR. “ *Definizioni e criteri - Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell’art. 142, comma 1 lettera b) del Codice, i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.*

Per laghi si intendono i corpi idrici superficiali interni fermi a carattere permanente, naturali, modificati e/o artificiali, compresi gli invasi artificiali, le acque di transizione (lagune, laghi salmastri e stagni costieri). Sono altresì da considerarsi laghi, ancorché non cartografati (cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 164/2009), le cave allagate completamente esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500 metri qualora sia definitivamente conclusa l’attività di coltivazione relativa all’intero sito di intervento e siano contemporaneamente verificate le seguenti ulteriori condizioni:

- *l’attuale configurazione sia conseguente all’attuazione di un progetto o processi di rinaturalizzazione o di recupero ambientale;*
- *la cava sia stata riconosciuta come elemento di valenza ambientale/paesaggistica dagli strumenti della pianificazione territoriale.*

Ai fini della ricognizione dei laghi quali elementi generatori del vincolo, si intendono esclusi i laghi con lunghezza della linea di battigia inferiore a 500 m, ad eccezione di quelli ricompresi nei SIR, e gli invasi artificiali realizzati per finalità produttive aziendali e agricole.

Si definisce linea di battigia:

- *per i laghi naturali, la linea che individua i confini del lago nel livello raggiunto dalle acque in regime di piena ordinaria, escludendo la rilevanza delle piene straordinarie, anche se storicamente ricorrenti.*
- *per gli invasi artificiali, la linea che individua i confini del lago alla quota raggiunta dal volume di massimo invaso.”*

Al fine dell’inserimento del progetto rispetto al PIT/PPR si richiamano anche i contenuti della **Scheda d’ambito** del PIT-PPR ove si localizza, la **n. 17 – Val d’Orcia e Val d’Asso**, che definisce la struttura del territorio, condotta attraverso l’analisi degli elementi costitutivi, le invarianti strutturali.

In merito alla **prima invariante strutturale del PIT-PPR** “*I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici*” l’area d’intervento ricade nel sistema morfogenetico di **Collina a versanti ripidi sulle Unità Liguri (CLVr)**, per il quale si richiamano le seguenti:

dinamiche di trasformazione e criticità:

(...) “questo sistema appare essenzialmente stabile, salvo situazioni locali. Le formazioni argillitiche e calcareo - marnose, e i suoli che su di esse si sviluppano, sono tipicamente poco permeabili. Le superfici di questo sistema sono quindi tra le principali aree di produzione di deflusso superficiale, e sono anche tra le maggiormente soggette ai fenomeni franosi, su tutte le scale dimensionali e temporali”.

indicazioni per le azioni:

(...) “- evitare interventi di trasformazione che comportino alterazioni del deflusso superficiale, al fine della prevenzione del rischio geomorfologico;

- *evitare che la viabilità minore destabilizzi i versanti”.*



In riferimento alla **Seconda Invariante strutturale**, i caratteri ecosistemici del paesaggio, l'area di intervento è individuata nella rete degli ecosistemi agropastorali – nei morfotipi dell'agroecosistema intensivo e della matrice forestale ad elevata connettività.

Di seguito si riportano le **indicazioni per le azioni dell'agroecosistema intensivo**:

(...) “- Aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive, miglioramento della loro infrastrutturazione ecosistemica e mantenimento dei relittuali elementi agricoli tradizionali, attraverso lo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio.

- Tutela del reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi delle acque superficiali e sotterranee.
- Riduzione degli impatti dell'agricoltura intensiva sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali, lacustri e palustri, promuovendo attività agricole con minore consumo di risorse idriche e minore utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento alle aree critiche per la funzionalità della rete ecologica e comunque in prossimità di ecosistemi fluviali e aree umide di interesse conservazionistico).
- Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato residenziale e industriale/commerciale, e delle infrastrutture lineari.”

Di seguito si riportano le **indicazioni per le azioni della matrice forestale ad elevata connettività**:

- miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali e dei loro livelli di maturità e complessità strutturale.
- valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale e applicazione di tecniche selvicolturali secondo i principi della gestione forestale sostenibile.
- miglioramento delle funzioni connettive della matrice forestale, con particolare riferimento alla Toscana centro-meridionale.
- recupero della gestione attiva delle formazioni forestali la cui perpetuazione è strettamente legata all'utilizzo antropico (ad esempio pinete costiere, boschi di sughera, ecc.).
- riduzione del carico di ungulati.
- riduzione e mitigazione degli impatti legati alla diffusione di fitopatologie e incendi.
- tutela dei nuclei forestali a maggiore maturità (futuri nodi della rete) e delle stazioni forestali “eterotopiche”.
- controllo/limitazione della diffusione di specie aliene o di specie invasive nelle comunità vegetali forestali (in particolare dei robinieti).

4. CONCLUSIONI

Favorevole con prescrizioni

Vista la natura e la finalità dell'opera di creazione di un invaso ad uso irriguo, si ritiene che l'intervento non sia in contrasto con il PIT-PPR.

Tuttavia considerato l'inquadramento paesaggistico, si prescrive che nella successiva fase progettuale:

- 1) si dovrà rispondere in merito all'interessamento di aree tutelate ai sensi dell'art.142 del Codice, secondo quanto riportato in istruttoria;
- 2) andranno descritte le modalità con cui si effettuerà il ripristino dei siti e la sistemazione dell'area di cantiere, prevedendone il recupero anteo-peram;
- 3) andranno maggiormente descritte le opere di inserimento e mitigazione paesaggistica;
- 4) dovranno essere prodotte delle fotosimulazioni che mettano a confronto lo stato attuale con quello di progetto;
- 5) andrà prodotto un cronoprogramma inserendo anche le tempistiche relative ai tempi di ripristino delle zone di cantiere e deposito;



- 6) andranno descritte le piste di cantiere per il trasporto dei materiali rappresentandole in planimetria così come andrà realizzata la planimetria generale degli interventi inserendo anche l'area adibita a cantiere, stoccaggio dei materiali ecc.
- 7) andrà predisposto un piano di manutenzione che prenda in considerazione sia il fosso che la vasca di decantazione.